



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
CUP: G61B21009850006

SCHEDA RIEPILOGATIVA VERIFICHE REQUISITI DI ORDINE GENERALE - ARTT. 94 E SEGG. D. Lgs. 36/2023 AGGIORNATA CON IL CORRETTIVO APPALTI DLgs.209/2024

REV 1

Il D.Lgs 36/2023 individua agli artt.94 e seguenti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici, distinguendo le cause di esclusione automatica, riportate all'art. 94, e le cause di esclusione non automatica, riportate all'art. 95, tra le quali figura anche l'illecito professionale grave, la cui elencazione, con relativi mezzi di prova, è contenuta nell'art. 98. La disciplina dell'esclusione è normata dall'art. 96, mentre l'art. 97 disciplina le cause di esclusione di partecipanti ai raggruppamenti. La verifica del possesso dei requisiti (art. 99) è effettuata mediante consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (art. 24), disciplinato dalla Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023. Si segnala la disciplina transitoria di cui all'art. 225 comma 2 del Codice, applicabile anche alle procedure di affidamento, che prevede tra l'altro che anche gli articoli 24 e 99 acquistino efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2024. La stessa Delibera ANAC 262/2023 (per espressa previsione all'art. 12 comma 1 della stessa) acquista efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2024, mentre fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi la Delibera n. 464/2022. Si evidenzia altresì che l'art. 226 comma 2 del Codice prevede che le previsioni del D.Lgs 50/2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, come definiti dal medesimo comma. In sintesi, con la formulazione (al Capo II del Titolo IV) di cinque articoli in luogo dell'art.80, il legislatore ha inteso semplificare e chiarire, da un lato, le norme cardine della procedura di scelta del contraente e, dall'altro, i requisiti che occorrono per essere ammessi a partecipare ad una gara pubblica. L'obiettivo è quello di ridurre i margini di incertezza nell'individuazione delle cause di esclusione che avevano dato origine alla maggior parte del contenzioso in materia di contratti pubblici ed evitare che meri formalismi possano incidere nella scelta – da parte della stazione appaltante - dell'offerta più conveniente, in linea con il principio del favor participationis più volte specificato dalla giurisprudenza.

Cause di esclusione automatica (art. 94 D.Lgs. 36/2023)

Documento di autodichiarazione per l'O.E.	Riferimenti normativi	Causa di esclusione	Modalità di verifica
DGUE	D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Art. 94 comma 1 e 3 Artt. 96, 97 Artt. 24 e 99 (dal 1 gennaio 2024) Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 (fino al 31 dicembre 2023) Delibera ANAC nr. 262 del 20 giugno 2023 (a partire dal 1 gennaio 2024)	Condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995; e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.	Consultazione FVOE Soggetti da verificare: a) O.E. ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; b) titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; c) socio amministratore e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; d) soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; e) membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli istitori e i procuratori generali; f) componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; g) direttore tecnico e socio unico; h) amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti. Art. 94 comma 4: Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima. Documentazione a comprova: Vedasi allegato 1 della Delibera ANAC nr. 262 del 20 giugno 2023 (a partire dal 1 gennaio 2024)
DGUE	D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Art. 94 comma 2 e 3 Artt. 96, 97 Artt. 24 e 99 (dal 1 gennaio 2024) D. Lgs. 159/2011 Artt. 67, 81 e 84, comma 4 Artt. 85, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3 Protocollo di Legalità Carlo Alberto dalla Chiesa Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 (fino al 31 dicembre 2023) Delibera ANAC nr. 262 del 20 giugno 2023 (a partire dal 1 gennaio 2024)	Sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 (dell'art. 94 del Codice), di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.	Consultazione FVOE Soggetti da verificare: a) O.E. ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; b) titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; c) socio amministratore e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; d) soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; e) membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli istitori e i procuratori generali; f) componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; g) direttore tecnico e socio unico; h) amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti. Art. 94 comma 4: Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima. Documentazione a comprova: Vedasi allegato 1 della Delibera ANAC nr. 262 del 20 giugno 2023 (a partire dal 1 gennaio 2024)
		Si riporta di seguito l'art. 83 comma 1 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.: "Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67."	Comunicazione o informazione antimafia Acquisizione tramite sistema ANAC - FVOE ovvero consultazione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA) (https://bdna.interno.it) Soggetti da verificare (art. 85 D.Lgs. 159/2011): se si tratta di imprese individuali, titolare ed al direttore tecnico, ove previsto; se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, direttore tecnico e i seguenti soggetti: a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza; b) per le società di capitali, anche consorzi ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consorziate detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento; c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico; d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; e) per le società semplici e in nome collettivo, a tutti i soci; f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti; i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socio. Per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 231/2001. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, edasi il comma 2-ter dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, vedasi il comma 2-quater dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.
Dichiarazione dell'O.E.	Legge n. 190/2012 DPCM 18.04.2013 come modificato dal DPCM 24.11.2016	Nel caso di attività ricomprese tra le attività a rischio di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012), verifica della presenza dell'O.E. nella c.d white list presso la Prefettura competente	Consultazione della white-list tramite consultazione della BDNA - Sezione dedicata ovvero consultazione White list "elenco imprese iscritte" pubblicate sui delle Prefetture - UTG competenti (per sede dell'O.E.) Nota- Ai sensi dell'art. 3bis del DPCM 18.04.2013 come modificato dal DPCM 24.11.2016. "I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia comunicano, per via telematica, alla Prefettura competente gli estremi identificativi delle imprese nei cui confronti hanno acquisito la documentazione antimafia attraverso la consultazione dell'elenco".
DGUE	D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Art. 94 comma 5 lettera a) Artt. 96, 97 Artt. 24 e 99 (dal 1 gennaio 2024) Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 (fino al 31 dicembre 2023) Delibera ANAC nr. 262 del 20 giugno 2023 (a partire dal 1 gennaio 2024)	O.E. destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;	Consultazione FVOE Documentazione a comprova: Vedasi allegato 1 della Delibera ANAC nr. 262 del 20 giugno 2023 (a partire dal 1 gennaio 2024)
DGUE	D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Art. 94 comma 5 lettera b) Artt. 96, 97 Artt. 24 e 99 (dal 1 gennaio 2024) Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 (fino al 31 dicembre 2023) Delibera ANAC nr. 262 del 20 giugno 2023 (a partire dal 1 gennaio 2024)	O.E. che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;	Consultazione FVOE Documentazione a comprova: Vedasi allegato 1 della Delibera ANAC nr. 262 del 20 giugno 2023 (a partire dal 1 gennaio 2024)
DGUE	D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Art. 94 comma 5 lettera c) Artt. 96, 97 Artt. 24 e 99 (dal 1 gennaio 2024) Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 (fino al 31 dicembre 2023) Delibera ANAC nr. 262 del 20 giugno 2023 (a partire dal 1 gennaio 2024)	In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale , ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliere e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliere e al consigliere regionale di parità	Consultazione FVOE Documentazione a comprova: Vedasi allegato 1 della Delibera ANAC nr. 262 del 20 giugno 2023 (a partire dal 1 gennaio 2024)
DGUE	D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Art. 94 comma 5 lettera d) Artt. 96, 97 Artt. 24 e 99 (dal 1 gennaio 2024) Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 (fino al 31 dicembre 2023) Delibera ANAC nr. 262 del 20 giugno 2023 (a partire dal 1 gennaio 2024)	O.E. che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali	Consultazione FVOE Documentazione a comprova: Vedasi allegato 1 della Delibera ANAC nr. 262 del 20 giugno 2023 (a partire dal 1 gennaio 2024)
DGUE	D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Art. 94 comma 5 lettera e) Artt. 96, 97 Artt. 24 e 99 (dal 1 gennaio 2024) Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 (fino al 31 dicembre 2023) Delibera ANAC nr. 262 del 20 giugno 2023 (a partire dal 1 gennaio 2024)	O.E. iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti ; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico	Consultazione FVOE Documentazione a comprova: Vedasi allegato 1 della Delibera ANAC nr. 262 del 20 giugno 2023 (a partire dal 1 gennaio 2024)

DGUE	D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Art. 94 comma 5 lettera f) Artt. 96, 97 Artt. 24 e 99 (dal 1 gennaio 2024) Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 (fino al 31 dicembre 2023) Delibera ANAC nr. 262 del 20 giugno 2023 (a partire dal 1 gennaio 2024)	O.E. iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.	Consultazione FVOE Documentazione a comprova: Vedasi allegato I della Delibera ANAC nr. 262 del 20 giugno 2023 (a partire dal 1 gennaio 2024)
DGUE	D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Art. 94 comma 6 Artt. 96, 97 Allegato II.10 Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 (fino al 31 dicembre 2023) Delibera ANAC nr. 262 del 20 giugno 2023 (a partire dal 1 gennaio 2024)	Violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali , secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'O.E. ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta	Consultazione FVOE Documentazione a comprova: Vedasi allegato I della Delibera ANAC nr. 262 del 20 giugno 2023 (a partire dal 1 gennaio 2024)
Cause di esclusione non automatica (art. 95 D.Lgs. 36/2023)			
DGUE	D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Art. 95 comma 1 lettera a) Artt. 96, 97 Artt. 24 e 99 (dal 1 gennaio 2024) Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 (fino al 31 dicembre 2023) Delibera ANAC nr. 262 del 20 giugno 2023 (a partire dal 1 gennaio 2024)	Sussistenza di gravi infrazioni , debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014	Consultazione FVOE Documentazione a comprova: Vedasi allegato II della Delibera ANAC nr. 262 del 20 giugno 2023 (a partire dal 1 gennaio 2024)
DGUE	D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Art. 95 comma 1 lettera b) Artt. 96, 97 Artt. 24 e 99 (dal 1 gennaio 2024) Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 (fino al 31 dicembre 2023) Delibera ANAC nr. 262 del 20 giugno 2023 (a partire dal 1 gennaio 2024)	Situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del Codice , determinata dalla partecipazione dell'operatore economico, non diversamente risolvibile	Consultazione FVOE Documentazione a comprova: Vedasi allegato II della Delibera ANAC nr. 262 del 20 giugno 2023 (a partire dal 1 gennaio 2024)
DGUE	D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Art. 95 comma 1 lettera c) Artt. 96, 97 Artt. 24 e 99 (dal 1 gennaio 2024) Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 (fino al 31 dicembre 2023) Delibera ANAC nr. 262 del 20 giugno 2023 (a partire dal 1 gennaio 2024)	Sussistenza di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;	Consultazione FVOE Documentazione a comprova: Vedasi allegato II della Delibera ANAC nr. 262 del 20 giugno 2023 (a partire dal 1 gennaio 2024)
DGUE	D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Art. 95 comma 1 lettera d) Artt. 96, 97 Artt. 24 e 99 (dal 1 gennaio 2024) Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 (fino al 31 dicembre 2023) Delibera ANAC nr. 262 del 20 giugno 2023 (a partire dal 1 gennaio 2024)	Sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara	Consultazione FVOE Documentazione a comprova: Vedasi allegato II della Delibera ANAC nr. 262 del 20 giugno 2023 (a partire dal 1 gennaio 2024)
DGUE	D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Art. 95 comma 1 lettera e) Artt. 96, 97 Artt. 24 e 99 (dal 1 gennaio 2024) Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 (fino al 31 dicembre 2023) Delibera ANAC nr. 262 del 20 giugno 2023 (a partire dal 1 gennaio 2024)	Commissione di illecito professionale grave , tale da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'offerente, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. L'illecito professionale si può desumere ai verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: a) sanzione esecutiva irrogata dall'AGCM, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto; b) condotta dell'O.E. che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione; c) condotta dell'O.E. che abbia dimostrato significativo o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale; d) condotta dell'O.E. che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori; e) condotta dell'O.E. che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 L. n. 55/1990, laddove la violazione non sia stata rimossa; f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'O.E. persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'articolo 415-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, c.1 della L. n. 689/1981. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione; g) contestata commissione da parte dell'O.E., ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo art.94; h) contestata o accertata commissione, da parte dell'O.E. oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati: 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale; 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del R.D. n. 267/1942.; 3) i reati tributari ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e segg. c.c. o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale; 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del D.P.R. n. 380/2001, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	Consultazione FVOE Documentazione a comprova: Vedasi allegato II della Delibera ANAC nr. 262 del 20 giugno 2023 (a partire dal 1 gennaio 2024) Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3 dell'art. 98 del Codice: a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'AGCM o da altra autorità di settore; b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente; c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili; d) quanto alla lettera d), l'emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi; e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione; f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati; g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, c.p.p., il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 c.p.p. o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.; h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale; La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi e' considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente. La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui all'art. 98 c.2 ovvero: a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore; c) adeguati mezzi di prova (vedi sopra).
DGUE	D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Art. 95 comma 2 Artt. 96, 97 Artt. 24 e 99 (dal 1 gennaio 2024) Allegato II.10 Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 (fino al 31 dicembre 2023) Delibera ANAC nr. 262 del 20 giugno 2023 (a partire dal 1 gennaio 2024)	Gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'O.E. ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'O.E. abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione. La violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza o un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, e' pari o superiore al 10% del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità e' rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio e' rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostante al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.	Consultazione FVOE Documentazione a comprova: Vedasi allegato II della Delibera ANAC nr. 262 del 20 giugno 2023 (a partire dal 1 gennaio 2024)
Art. 99. (Verifica del possesso dei requisiti) così come modificato dall'art.26 del D.Lgs.209/2024 (Correttivo Appalti)			
DGUE	D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Art. 99 comma 3 bis	In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.	Con la suddetta Delibera n. 262 del 20 giugno 2023, ai sensi del co. 4 dell'art. 24 cit., l'ANAC ha individuato "le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici "; in esso si premette che "l'utilizzo delle funzionalità del FVOE "consente una sostanziale riduzione dei tempi delle verifiche", preordinata al rispetto dei tempi di conclusione delle procedure (all. 1.3 del Codice). Si dà atto, altresì, che attraverso il FVOE le stazioni appaltanti acquisiscono le "informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dell'affidamento dei contratti pubblici" (art. 3.2, lett. a), del citato provvedimento ANAC). Tuttavia, in caso di malfunzionamenti, anche parziali, del fascicolo virtuale dell'operatore economico ("FVOE") o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, l'aggiudicazione possa essere comunque disposta ma diviene immediatamente efficace decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione e previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente in ordine al possesso dei requisiti e all'assenza delle cause di esclusione (cfr. articolo 99, comma 3-bis, Codice dei contratti pubblici). Qualora, a seguito della verifica sull'aggiudicatario, sia accertato l'affidamento a un operatore economico privo dei requisiti, la stazione appaltante può recedere dal contratto, applicare la disciplina relativa all'esclusione, revocare o annullare l'aggiudicazione, nonché promuovere azioni per responsabilità connesse a false dichiarazioni dell'offerente, per poi effettuare la conseguente segnalazione alle autorità competenti.

Documento redatto con il contributo delle task force territoriali del progetto "1000 esperti per il PNRR" - Regione Siciliana

Aggiornato al 09/05/2025

